

COMUNE DI RONDISSONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: Piano Regolatore Cimiteriale. Verifica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. – PROVVEDIMENTO FINALE DELL'ORGANO TECNICO

L'ORGANO TECNICO

Premesso che:

- Sono state intraprese le procedure per la redazione del Piano Regolatore Cimiteriale, con l'obiettivo di disciplinare le costruzioni nell'ambito del Cimitero Esistente;
- l'Amministrazione Comunale di Rondissone con Deliberazione G.C. n° 79 del 13/09/2018 adottava la Relazione Tecnica di verifica di assoggettabilità a VAS, predisposta dallo Servizio Assistenza Tecnica Enti Locali della Città Metropolitana di Torino, nella persona dell'Ing. Marco NEGRO, comunicava l'avvio del procedimento di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regolatore Cimiteriale e trasmetteva copia dell'atto all'Organo Tecnico Comunale, istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 21/02/2013, per l'invio della documentazione tecnica agli Enti competenti in materia ambientale, con richiesta di trasmissione del prescritto parere;
- il Responsabile del Procedimento, Geom. Crosa Pierpaolo, in data 24/09/2018, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento inerente la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regolatore Cimiteriale, all'Albo Pretorio del Comune;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni dalla data dell'avviso ed entro il termine ultimo per le osservazioni (23/10/2018) non sono pervenute osservazioni in merito;
- il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, in data 24/09/2018 ha provveduto ad inviare agli Enti competenti (Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte e ASL TO 4) il progetto in oggetto per la richiesta di parere, comunicando altresì la data del 22/12/2018 come termine ultimo di conclusione del procedimento;

Considerato che:

- in data 30/10/2018, Prot. 3791 è pervenuta nota da parte di Arpa Piemonte, Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest contenente il seguente parere, che si riporta testualmente:
"...il Piano possa essere escluso dalla fase di valutazione della Procedura di V.A.S., poiché non è presumibile l'occorrenza di effetti significativi conseguenti alla sua attuazione".
- in data 19/11/2018, Prot. 4024 è pervenuta nota da parte dell'ASL TO 4 il seguente parere, che si riporta testualmente:
"...per quanto di competenza, si ritiene che l'intervento possa essere escluso dalla Valutazione Ambientale Strategica".

Tutto quanto premesso e considerato

Visti:

- la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, "Recante norme in materia ambientale";
- il Capo I e III del Titolo II parte II del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 20 della L.R. 40/98, "Disposizioni concernente la Compatibilità Ambientale e le procedure di Valutazione";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 – D.lgs 152/2006 e s.m.i. "Norme in Materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi";

Ritenuto che:

A seguito dell'istruttoria tecnica gli interventi previsti non determinano ricadute ambientali significative a livello territoriale e che pertanto, il Piano Regolatore Cimiteriale in oggetto non produca effetti significativi sull'ambiente e non debba pertanto essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono richiamate nel presente dispositivo

- di escludere, per quanto di propria competenza, il progetto del Piano Regolatore Cimiteriale;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Rondissone;
- di inviare il presente provvedimento a tutti gli Enti e operatori interessati.

Con l'adozione del presente provvedimento che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'allegato II alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931, D.lfg. 152/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data del medesimo, ricorso al TAR Piemonte, ovvero, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

Rondissone, lì 22/11/2018


Il Presidente dell'Organo Tecnico

Geom. Pierpaolo Crosa



I membri dell'Organo Tecnico

Arch. Bairo Patrizia



Dott.sa Palazzo Maria Teresa

